

# WHISTLEBLOWING POLICY

PROCEDURA  
TEO01-P019-IT  
VERSIONE: 01

## STORIA DELLE VERSIONI

Versione	Pag. Modificate	Descrizione delle Variazioni	Redazione	Approvazione	Data di emissione
1	Tutto il documento	Prima emissione	G. Garelli Resp. Ufficio Legale	V. Brasso Presidente	15/11/2023

## INDICE DEI CONTENUTI

---

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
1.1	SCOPO .....	3
1.2	CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
1.2.1	<i>Cosa può essere oggetto di SEGNALAZIONE</i> .....	3
1.2.2	<i>Cosa non può essere oggetto di segnalazione</i> .....	4
1.2.3	<i>Il segnalante</i> .....	4
1.2.4	<i>Quando può essere effettuata una segnalazione</i> .....	5
<b>2</b>	<b>TERMINI E DEFINIZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</b> .....	<b>6</b>
3.1	DOVE EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE: I CANALI .....	6
3.2	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE: GLI ELEMENTI .....	7
<b>4</b>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE</b> .....	<b>8</b>
4.1	SEGNALAZIONI ANONIME .....	8
4.2	SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	8
4.3	PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	8
4.4	CONFLITTO DI INTERESSI .....	11
<b>5</b>	<b>LE TUTELE PER IL SEGNALANTE</b> .....	<b>12</b>
5.1	SOGGETTI TUTELATI .....	12
5.2	DIRITTO ALLA RISERVATEZZA.....	12
5.3	DIVIETO DI RITORSIONE .....	13
5.4	LIMITAZIONE DA RESPONSABILITÀ.....	15
5.5	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
<b>6</b>	<b>FORMAZIONE</b> .....	<b>16</b>

# 1 INTRODUZIONE

---

Il 10 marzo 2023 l'Ordinamento giuridico italiano, tramite l'emanazione del Decreto Whistleblowing, recepisce la Direttiva Europea 2019/1937, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, intese quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo privato.

Teoresi S.p.A., *holding* del Gruppo Teoresi, di seguito indicata come "Teoresi", in linea con i valori e i principi espressi nel proprio Codice Etico (consultabile al link <https://www.teoresigroup.com/it/code-of-ethics/>) ed in conformità con quanto predisposto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o "Modello 231" (consultabile al link <https://www.teoresigroup.com/it/organization-model/>), invita e supporta coloro che, effettuando le segnalazioni, forniscono informazioni utili a perseguire potenziali violazioni di normative nazionali ed europee applicabili a Teoresi, o presunte condotte illecite ai sensi del suddetto Codice Etico, del Modello o delle altre Policy aziendali, che operano a danno dell'ente.

Ciò premesso, Teoresi, in qualità di ente privato, sostiene e garantisce la protezione di coloro che, sulla base di fonti certe e di elementi assodati, o del ragionevole sospetto alla luce di elementi puntuali, effettua una segnalazione nel rispetto del Decreto adottando condotte e modalità etiche, con l'intenzione di contribuire alla salvaguardia dell'integrità del Gruppo Teoresi sotto qualsivoglia punto di vista.

## 1.1 SCOPO

La presente Policy, in conformità a quanto previsto dal Decreto, stabilisce e regola la procedura tramite cui è possibile effettuare una segnalazione, nonché i canali messi a disposizione dell'ente a beneficio dei segnalanti, le modalità di gestione da parte di quest'ultimo e dunque il trattamento da parte del personale preposto alla stessa, il contenuto della segnalazione nei limiti degli elementi di cui essa si deve comporre, le tutele garantite ai segnalanti e i soggetti che godono di tali tutele.

La regolamentazione del processo di segnalazione procede di pari passo con la protezione dei diritti alla riservatezza e all'incolumità dei segnalanti, garantiti per tutta la durata del trattamento della segnalazione, dell'eventuale indagine e/o accertamento della violazione, nonché in seguito a tali fasi, secondo quanto stabilito dal Decreto e dalle altre normative applicabili in materia.

## 1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

### 1.2.1 COSA PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Ai sensi del Decreto, per *segnalazione* si intende la comunicazione scritta od orale contenente le informazioni relative alla presunta violazione sotto forma di atti od omissioni che potenzialmente concretizzino gli estremi di un reato secondo la normativa applicabile o di condotte illecite ai sensi del Codice Etico del Gruppo Teoresi, di cui si venga a conoscenza nel contesto lavorativo privato, e dunque di:

- commissione di **reati presupposto** ai sensi del d.lgs. 231/01 oppure mancata osservanza dei presidi di controllo previsti dal modello 231 di Teoresi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, o riguardanti il mercato interno;
- atti od omissioni che rappresentino una **violazione ai principi espressi dal Codice Etico** del Gruppo Teoresi.

### 1.2.2 COSA NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Nel contesto della gestione delle segnalazioni, non verrà fornito seguito a quelle segnalazioni che hanno ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** del Segnalante, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi escluse, ad esempio:

- le segnalazioni riguardanti **vertenze di lavoro e fasi precontenziose**;
- **le discriminazioni tra colleghi**;
- **i conflitti interpersonali** tra il Segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici;
- le segnalazioni relative a **trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro** in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- le **notizie palesemente prive di fondamento**;
- le **informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico**;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. **voci di corridoio**).

Inoltre, non possono essere oggetto di segnalazione:

- violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel Decreto;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

### 1.2.3 IL SEGNALANTE

La segnalazione è effettuata dal *Segnalante* (c.d. "*Whistleblower*"), destinatario della presente policy, nonché persona fisica che ha ottenuto, tramite fonti dirette o indirette, informazioni relative alle violazioni potenzialmente in atto ad opera del soggetto c.d. *Segnalato*.

Il Segnalante, ai sensi del Decreto, effettua la segnalazione sulla base di **fondati motivi** di ritenere che le informazioni siano veritiere al momento della segnalazione e che rientrino nell'ambito di applicazione di cui sopra.

I segnalanti possono ricoprire il ruolo di:

- **lavoratori subordinati** di Teoresi, ivi compresi:
  - lavoratori a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio,
  - lavoratori che svolgono prestazioni occasionali.
- **lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso Teoresi;
- **liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso Teoresi e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni;
- **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Teoresi;
- **azionisti** persone fisiche che detengono azioni in Teoresi;

- **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.** Può trattarsi, ad esempio, dei componenti del Consiglio di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- **lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso Teoresi, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi,** ovvero persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

#### 1.2.4 QUANDO PUÒ ESSERE EFFETTUATA UNA SEGNALAZIONE

I segnalanti possono effettuare la segnalazione nelle seguenti circostanze:

- **anteriormente all'instaurazione del rapporto giuridico,** se le informazioni sono state acquisite durante tale periodo (es. durante il processo di selezione o in fase precontrattuale)
- **in costanza del rapporto** di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico;
- **durante il periodo di prova;**
- **in seguito allo scioglimento del rapporto giuridico** se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

## 2 TERMINI E DEFINIZIONI

TERMINE / ACRONIMO	DEFINIZIONE
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione.
Codice Privacy	codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Decreto Whistleblowing o "Decreto"	D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Modello 231 o "Modello"	Modello Organizzativo e di Gestione adottato da Teoresi ai sensi del D.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 relativo alla responsabilità penale degli enti
Organismo di Vigilanza o "OdV"	organo con funzioni di vigilanza e controllo sulla responsabilità degli enti per i reati commessi nell'interesse o vantaggio a favore di questi ultimi.
Teoresi	Identifica la società Teoresi S.p.A.

## 3 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

### 3.1 DOVE EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE: I CANALI

Il Segnalante può inoltrare la segnalazione sul canale interno implementato da Teoresi, accedendo alla **piattaforma digitale** in cloud sempre attiva dedicata alle segnalazioni Whistleblowing. L'accesso alla piattaforma si effettua navigando il sito web al link <https://www.teoresigroup.com/it/>.

La piattaforma digitale di cui si è dotata Teoresi:

- permette l'accesso a tutti i soggetti a cui è riconosciuta la possibilità di effettuare una segnalazione;
- consente di inoltrare la segnalazione in lingua italiana ed inglese;
- è *compliant* ai requisiti di riservatezza e di minimizzazione dei dati personali ed incorpora tutte le misure tecniche di sicurezza, così come richiesto dal Decreto;
- garantisce la continuità dello scambio di informazioni relative, ad esempio, alle motivazioni in merito alla presa in incarico o all'archiviazione della segnalazione, alle informazioni aggiuntive richieste da Teoresi al Segnalante nel contesto della fase istruttoria al fine di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini, o all'aggiornamento sullo stato di avanzamento di queste ultime;
- contiene un Tutorial che illustra tecnicamente i passaggi da effettuare, a beneficio degli utenti intenzionati a inviare una segnalazione.

Ai sensi del Decreto, Teoresi informa i segnalanti sull'esistenza di altri due canali residuali, a cui è possibile attingere alle **condizioni di seguito esposte**, al fine di effettuare la segnalazione:

- Il **canale esterno**: l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) è preposta alla ricezione delle segnalazioni esterne effettuate sulla piattaforma digitale messa a disposizione dalla stessa, unicamente posto che:
  - il Segnalante abbia già provveduto ad esperire il canale interno ed alla segnalazione non sia stato fornito alcun tipo di riscontro, sia esso positivo o negativo;
  - il canale interno implementato da parte della Società o non è attivo o pur essendo attivo non è conforme alle previsioni normative;
  - il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete documentabili e non semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace ed adeguato seguito. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il Segnalante sia a conoscenza; oppure, si pensi all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione, ad esempio sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come Segnalato, oppure come Segnalante;
  - il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete documentabili e non semplici illazioni, che la violazione oggetto della segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (si pensi ad esempio ai casi in cui, alla luce della natura della violazione, sia richiesto un intervento immediato per salvaguardare la salute o la sicurezza delle persone e lo loro incolumità, o per proteggere l'ambiente);
- la **divulgazione pubblica**: fermo restando il dovere di esperire primariamente il canale interno e poi, al ricorrere di una delle suddette condizioni, il canale esterno, il Segnalante ha la possibilità di eseguire la segnalazione mediante una divulgazione pubblica, posto che:

- ad una segnalazione interna a cui Teoresi non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al Segnalante entro termini ragionevoli,
- il Segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli,
- il Segnalante ha fondato motivo, di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,
- Il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Al Segnalante è sempre riconosciuta inoltre la possibilità di rivolgersi direttamente alle Autorità Nazionali competenti, giudiziarie e contabili (ad esempio, l’Autorità Giudiziaria, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza o altre Forze di Polizia), al fine di effettuare una denuncia per condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza all’interno del contesto lavorativo.

## 3.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE: GLI ELEMENTI

La segnalazione deve essere quanto più possibile **circostanziata**, ovvero deve contenere i seguenti elementi, espressi in modo chiaro e completo al fine di consentire al personale addetto alla gestione delle segnalazioni di svolgere valutazioni sulla fondatezza degli stessi:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- Inoltre, a discrezione del Segnalante, è possibile allegare documenti integrativi, a riprova della fondatezza di quanto dichiarato.

La piattaforma digitale preposta come canale interno predispone *di default* tutti i campi necessari in cui è possibile inserire le suddette informazioni, nonché la possibilità di allegare eventuali documenti.

## 4 PROCEDURA DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

---

### 4.1 SEGNALAZIONI ANONIME

Laddove il Segnalante avesse l'intenzione di non palesare la propria identità, può effettuare una segnalazione anonima. Le segnalazioni anonime saranno però trattate solo qualora risultino puntuali, circostanziate e, ove possibile, supportate da idonea documentazione.

La segnalazione anonima viene trattata come segnalazione ordinaria, ovvero secondo i criteri stabiliti per le segnalazioni ordinarie dal Decreto e dalla presente Policy.

Il Segnalante può decidere di rivelare la propria identità in un momento successivo all'effettuazione della segnalazione; in quel caso, si applicano allo stesso le tutele di cui al successivo paragrafo 6 "Le tutele" della presente Policy.

### 4.2 SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Ogni segnalazione sui canali interni sarà gestita da:

- **Comitato Etico:** composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Responsabile della Direzione Risorse Umane e dal Responsabile dell'Ufficio Legale di Teoresi;
- **Organismo di Vigilanza** di Teoresi;
- **Legal Counsel.**

### 4.3 PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Ogni segnalazione sui canali interni sarà gestita secondo il processo delineato nella pagina seguente.

In particolare, si precisa che:

- Il Legal Counsel è il soggetto preposto al ricevimento della segnalazione. Lo stesso verifica che la segnalazione ricevuta rientri all'interno del perimetro oggettivo previsto e disciplinato dal D. Lgs. 24/2023(vedi paragrafo 1.2.1);
- Qualora la segnalazione sia qualificata in *scope* la stessa verrà trasmessa al Comitato Etico e dell'Organismo di Vigilanza, i quali provvederanno a qualificare, nello specifico, la segnalazione in una delle materie previste dal decreto. Nel dettaglio:
  - qualora la segnalazione riguardasse violazioni degli interessi finanziari dell'Unione Europea o il mercato interno, il Comitato Etico svolgerà le successive attività di analisi e istruttoria e provvederà a proporre alla Società le azioni conseguenti. Nell'ambito di questa attività il Comitato Etico potrà avvalersi in veste consultiva dell'Organismo di Vigilanza;
  - qualora la segnalazione riguardasse la commissione di reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01 oppure la mancata osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Teoresi, l'Organismo di Vigilanza svolgerà le successive attività di analisi e istruttoria e provvederà a proporre alla Società le azioni conseguenti. Nell'ambito di questa attività l'Organismo potrà avvalersi del supporto del Comitato Etico.

Ai fini della migliore comprensione del processo, si riporta di seguito la legenda dei simboli utilizzati:




Le attività vengono condotte esclusivamente sulla piattaforma




Le attività vengono svolte collegialmente, ovvero con il coinvolgimento di più membri gestori

Si segnala, inoltre, che le tempistiche indicate all'interno del processo, che riflettono le previsioni del Decreto, potranno essere sospese in caso di periodi di chiusura aziendale.



## 4.4 CONFLITTO DI INTERESSI

Se il Segnalato è il Presidente, l'HR Manager o il Legal di Teoresi, a tali soggetti viene inibito l'accesso alla segnalazione, con conseguente gestione della segnalazione in capo all'Organismo di Vigilanza, che adotterà la procedura di segnalazione seguente.



## 5 LE TUTELE PER IL SEGNALANTE

---

In linea con la *ratio* del Decreto, e dunque con l'intenzione di fornire il più alto livello di protezione nei confronti dei segnalanti ma non solo, Teoresi garantisce la conformità al sistema di tutele riconosciute sia al Segnalante che ad altri soggetti vicini a quest'ultimo, elencate di seguito:

- tutela della riservatezza;
- tutela da eventuali ritorsioni;
- limitazioni delle responsabilità.

Tali tutele vengono garantite proprio in virtù della vulnerabilità del Segnalante e/o denunciante che effettua una segnalazione e/o una denuncia, rilasciando informazioni potenzialmente compromettenti a danno del Segnalato.

### 5.1 SOGGETTI TUTELATI

Il Decreto ha previsto l'ampliamento della platea dei soggetti tutelati, estendendo le tutele anche a persone legate da un particolare rapporto intercorrente con il Segnalante. Tali soggetti sono:

- il **facilitatore** in veste della persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- **persone del medesimo contesto lavorativo** del Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile **legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**;
- **colleghi di lavoro del Segnalante**, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corretto;
- **enti di proprietà**, in via esclusiva o in compartecipazione maggioranza di terzi, del Segnalante;
- **enti presso i quali il Segnalante lavora**;
- **enti che operano nel medesimo contesto lavorativo** del Segnalante.

### 5.2 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Teoresi garantisce la **riservatezza dell'identità del Segnalante**, del **Segnalato** e di **tutti i soggetti tutelati**, nonché di qualsiasi altra informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente.

Nello specifico, l'identità del Segnalante non viene rivelata in alcun modo da Teoresi né dal Responsabile del trattamento dei dati da quest'ultima nominato, se non previo **consenso espresso** rilasciato dal Segnalante.

Per quanto riguarda invece la **tutela garantita al Segnalato**, la *ratio* della disciplina va individuata nell'esigenza di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati. La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tuttavia, tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito

della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

In particolare, Teoresi:

- adotta procedure atte ad assicurare un accesso selettivo alle segnalazioni in tutte le sue fasi, ovvero un accesso consentito unicamente al personale autorizzato, quest'ultimo soggetto all'obbligo di riservatezza;
- ha implementato una piattaforma strutturata per osservare *in toto* il principio di riservatezza, sia per quanto riguarda l'identità dei soggetti sia per quanto concerne le informazioni acquisite e relativa documentazione, prevedendo, *inter alia*, misure crittografiche nonché misure tecniche per mantenere l'impenetrabilità dei canali di comunicazione;
- ha previsto l'attuazione di un sistema in grado di raccogliere il consenso del segnalante ai fini della divulgazione della propria identità;
- limita allo stretto necessario l'archiviazione di documentazione cartacea, in ogni caso custodita in maniera segregata e con accesso riservato.

### 5.3 DIVIETO DI RITORSIONE

Teoresi mette al riparo il Segnalante da atti ritorsivi conseguenti alla segnalazione, ovvero da qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, una ritorsione si configura come:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine.

Il regime di protezione si applica al Segnalante ed ai soggetti diversi dal Segnalante alle seguenti condizioni:

- il soggetto ha Segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto, e per cui non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio";
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal Decreto;

- vi è un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- non vi è alcun accertamento con sentenza della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

A tal proposito, il Segnalante tiene presente che:

- in caso di accertamento delle responsabilità per reati di calunnia, al Segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare;
- laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al Segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest’ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l’assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.
- l’instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica, o denuncia, concluso poi con archiviazione, non esclude l’applicazione di tale tutela in favore del Segnalante o denunciante. Ciò in quanto l’archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale.
- tenuto conto che, con riferimento alla responsabilità civile, il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni;
- le tutele si applicano ugualmente al soggetto che abbia Segnalato, effettuato divulgazioni pubbliche o denunce pur non essendo certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati o denunciati e/o dell’identità dell’autore degli stessi o riportando anche fatti inesatti per via di un errore genuino.
- non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

Quanto alla **comunicazione di una lamentata ritorsione**, il Segnalante non dovrà ricorrere al canale interno, ma dovrà rivolgersi direttamente ad ANAC nella seguente sezione dedicata: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>, unico soggetto competente per la gestione della stessa nelle modalità indicate dall’Autorità.

## 5.4 LIMITAZIONE DA RESPONSABILITÀ

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al Segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si accompagnano anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione delle seguenti categorie di informazioni:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
- rivelazione del segreto professionale;
- rivelazione dei segreti industriali;
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà;
- violazioni delle disposizioni relative al diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Si tratta di limitazioni che operano **al ricorrere di due specifiche condizioni**, da considerarsi cumulativamente, ed in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa:

- vi sono fondati motivi, al momento della rivelazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che esse siano necessarie per svelare la violazione;
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sono effettuate nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel Decreto per beneficiare delle tutele.

## 5.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Teoresi tratta i dati personali relativi alle segnalazioni Whistleblowing in qualità di titolare autonomo del trattamento nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali, in particolare, il principio di **limitazione delle finalità** ed il principio di **minimizzazione dei dati**.

Per chiarezza, secondo tali principi, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito, come non possono essere raccolti dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per l'espletamento della finalità di gestione delle segnalazioni.

Teoresi rispetta altresì il principio della **limitazione della conservazione dei dati personali**, in conformità del quale Teoresi conserva i dati personali per il tempo strettamente necessario all'espletamento della finalità per i quali sono stati raccolti, ovvero quella di gestire e fornire seguito alle segnalazioni.

Teoresi tratta i dati altresì secondo i principi di **liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, disponibilità e riservatezza**.

L'informativa privacy relativa allo specifico trattamento è consultabile sul sito di Teoresi al seguente link: <https://www.teoresigroup.com/privacy-notice-wb/>.

## 6 FORMAZIONE

---

In caso di modifiche normative e, in ogni caso, quando ritenuto necessario per garantire efficace attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 24/2023 e alla presente procedura, Teoresi organizza sessioni formative indirizzate ai soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni; tali sessioni hanno ad oggetto, in particolare:

- aspetti normativi rilevanti;
- *policies* e procedure adottate dalla Società;
- modalità operative adottate per la gestione del canale di segnalazione.

La Società prevede inoltre un'adeguata informativa indirizzata a tutto il personale interno in merito alle tematiche esposte all'interno D.Lgs. 24/2023 e alla presente *Policy*.

